

Decreto n. 1194 del 18/06/2024

DIREZIONE GENERALE

Servizi abitativi e concessione degli spazi comuni presso le residenze universitarie gestite da ARDiS – definizione delle relative tariffe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;
- il decreto n. 8 del 11/01/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati. bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2024-2026 – adozione”, approvato con D.G.R. n. 156 dd. 02/02/2024;
- la DGR 1116/2023 relativa all’articolazione della Regione e degli Enti regionali e la DGR 1143/2023 di conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al dott. Pierpaolo Olla, dal 02/08/2023 al 01/08/2026;

Richiamati:

- la D.G.R. n. 757 del 24/05/2024 “L.R. 21/2014 Norme in materia di diritto allo studio universitario art. 8, comma 1. Linee guida, da parte di Ardis, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) per il triennio 2024/2027, anni accademici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 817 del 31/05/2024 “L.R. 21/2014, art. 9, comma 1 Norme in materia di diritto allo studio universitario. Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) per il triennio 2024/2027, anni accademici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 285 del 23/02/2024 “L.R.21/2014, art. 13, comma 1 lett. B). Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Ardis nr. 224 del 08/02/2024 di “Revoca del decreto n. 35 del 15/01/2024 del Direttore Generale Ardis e riadozione del regolamento locali e spazi comuni Ardis – L.R. n. 21/2014, art. 15, comma 3, lett. E). Approvazione”;
- il decreto del Direttore Generale n. 1848 del 25/11/2022 avente oggetto “Ospitalità presso le residenze universitarie gestite da ARDiS – definizione di norme e tariffazione”;
- il Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le case dello studente, approvato con decreto del Direttore generale n. 151 del 09/02/2021;

Premesso che i servizi abitativi sono rappresentati dall’offerta complessiva delle strutture messe a disposizione degli studenti, prioritariamente, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal Programma triennale ed esteso anche agli altri beneficiari di cui all’articolo 4 della legge 21/2014, purché gli stessi garantiscano la partecipazione alla copertura del costo del servizio;

Preso atto che nell’ipotesi in cui, successivamente alle assegnazioni dei posti alloggio agli studenti capaci,

meritevoli, carenti o privi di mezzi risultati idonei nelle relative graduatorie, e dopo l'attivazione delle riserve previste per gli studenti in mobilità internazionale incoming, ne risultassero di non assegnati, tali posti verranno messi prioritariamente a disposizione degli studenti in possesso del solo requisito di iscrizione e successivamente agli ulteriori destinatari di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2014;

Considerato che l'estensione del beneficio ai sopracitati destinatari è disposta da Ardis nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

Dato atto che il programma triennale degli interventi Ardis, approvato con la sopracitata D.G.R. n. 817 del 31/05/2024, dispone che le modalità di assegnazione dei posti alloggio ai destinatari di cui all'articolo 4 c. 2 della L.R. 21/14 vengano disciplinate da apposite convenzioni stipulate con le Università, gli Istituti Superiori di grado universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli Enti di ricerca con sede legale in Friuli Venezia Giulia;

Tenuto conto altresì che il sopracitato programma triennale prevede che i 13 alloggi realizzati presso la struttura "Gozzino" di Trieste siano riservati a favore dei destinatari indicati all'articolo 4, c. 2 della L.R. 21/14;

Preso atto che il programma triennale di cui sopra prevede che con apposito atto del Direttore Generale di ARDiS vengono definite le tariffe da applicare per il servizio abitativo a favore:

- dei destinatari di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. 21/2014, non in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché alle Fondazioni ITS Academy, cui vengono assegnati i posti alloggio eventualmente disponibili a seguito delle assegnazioni a favore degli studenti capaci, meritevoli, carenti o privi di mezzi, nonché a favore degli studenti partecipanti ai programmi di mobilità incoming;
- dei destinatari di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 21/2014;

Tenuto conto che il "Regolamento locali e spazi comuni Ardis", approvato con la sopracitata D.G.R. n. 285 del 23/02/2024, prevede che, in caso di concessione in uso temporaneo non gratuita dei locali e degli spazi comuni delle residenze universitarie, il rimborso spese e la cauzione da versare ad ARDiS siano determinate con decreto del Direttore Generale;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'articolo 27, c. 5 della L.R. 21/14 ARDiS può consentire, mediante la stipula di convenzioni, alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna e che le tariffe applicate dovranno garantire la massima partecipazione al costo del servizio tenuto conto delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni;

Precisato che è interesse di ARDiS stipulare accordi con le istituzioni, sia universitarie che di ricerca e, più in generale, del sistema dell'Istruzione regionale, presenti nel territorio regionale al fine di riservare alle categorie di cui agli articoli 4, c. 2 e 27, c. 5 della L.R. 21/14, posti alloggio di diversa tipologia a tariffe e condizioni convenzionate;

Preso atto che le sopracitate Linee guida hanno reintrodotta l'obbligo del versamento della cauzione a carico degli assegnatari di posto alloggio e che la stessa ammonta ad una mensilità;

Ritenuto di revocare il precedente decreto del Direttore Generale n. 1848 del 25/11/2022 avente oggetto "Ospitalità presso le residenze universitarie gestite da ARDiS – definizione di norme e tariffazione";

Richiamato quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e dall'articolo 2 c. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012 in merito agli studenti con disabilità;

Considerato che l'accompagnatore è di ausilio per lo studente con disabilità nell'espletamento delle incombenze quotidiane per il periodo di permanenza presso la residenza universitaria;

Ritenuto pertanto che l'accompagnatore, qualora lo studente disabile sia assegnatario di un alloggio che preveda la possibilità di ospitarlo, possa alloggiare gratuitamente presso la residenza universitaria e non sia tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale in quanto la responsabilità per eventuali danni ricade sull'ospite principale;

Preso atto che risulta pertanto necessario stabilire le tariffe da applicare per il servizio abitativo in base alla tipologia di utente nonché di residenza e quelle per la concessione in uso temporaneo non gratuita dei locali e

degli spazi comuni delle residenze universitarie;

Viste le tariffe di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, anche in analogia alle scelte già effettuate nel passato, di approvare le tariffe di cui al citato allegato A) che entreranno in vigore dal 1° settembre 2024;

Ritenuto inoltre opportuno definire le condizioni di erogazione del servizio abitativo da applicare agli assegnatari diversi dagli studenti capaci, meritevoli, carenti o privi di mezzi risultati idonei nelle relative graduatorie;

Precisato che le tariffe di cui all'allegato A) comprendono l'uso degli alloggi come indicato nelle diverse soluzioni, inclusi i costi relativi alle utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, internet, rapportati ad un utilizzo medio normale secondo le normative vigenti);

Ritenuto di stabilire, per gli studenti con requisito di sola iscrizione e per gli ulteriori destinatari individuati alle lettere a) e b) dell'articolo 4 c. 2 della L.R. 21/14, il periodo di permanenza minima nelle strutture di Ardis in 2 mesi consecutivi e che pertanto, anche nel caso di utilizzo inferiore a due mesi la tariffa sarà in ogni caso dovuta per 2 mensilità;

Dato atto che al netto del periodo di permanenza minimo previsto di cui sopra, in caso di uscita dall'alloggio prima o in coincidenza del giorno 15 del mese di riferimento è previsto il pagamento di metà dell'importo mensile; analogamente in caso d'entrata successiva al giorno 15 del mese è previsto il pagamento di metà dell'importo mensile;

Ritenuto di stabilire che il periodo di permanenza minima per gli ulteriori destinatari individuati alla lettera c) dell'articolo 4 c. 2 della L.R. 21/14 e per il servizio di foresteria è di 2 settimane consecutive e che pertanto non saranno previste riduzioni tariffarie per permanenze di durata inferiore;

Ritenuto che i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri vadano ospitati solo nei minialloggi o nella struttura "Gozzino";

Dato atto che i servizi resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni in maniera diretta sono esenti da IVA (art. 10 c. 1 n. 20) DPR 633/72), va applicata ai soggetti privati che richiedono un alloggio a seguito di convenzione l'Imposta sul Valore Aggiunto sulla quota dei servizi della tariffa abitativa, come evidenziato nell'allegato A) sopracitato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) di approvare l'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le tariffe per il servizio abitativo e la concessione degli spazi comuni presso le residenze universitarie gestite da ARDiS che entreranno in vigore dal 1° settembre 2024;
- 2) di prevedere che l'accompagnatore dell'ospite disabile, qualora quest'ultimo sia assegnatario di un alloggio che preveda la possibilità di ospitare un assistente, alloggi gratuitamente, previa richiesta scritta, presso la residenza universitaria e non sia tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale;
- 3) che, per gli studenti con requisito di sola iscrizione e per gli ulteriori destinatari individuati alle lettere a) e b) dell'articolo 4 c. 2 della L.R. 21/14, il periodo di permanenza minima nelle strutture di Ardis è pari a 2 mesi consecutivi e che pertanto anche nel caso di utilizzo inferiore a due mesi la relativa tariffa relative a due mensilità sarà in ogni caso dovuta;
- 4) che il periodo di permanenza minima per gli ulteriori destinatari individuati alla lettera c) dell'articolo 4 c. 2 della L.R. 21/14 e per il servizio di foresteria è di 2 settimane consecutive e che pertanto non saranno previste riduzioni tariffarie per permanenze di durata inferiore;
- 5) che i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri vadano ospitati esclusivamente nei minialloggi o nella struttura "Gozzino";
- 6) di revocare il decreto del Direttore Generale n. 1848 del 25/11/2022 avente oggetto "Ospitalità presso le residenze universitarie gestite da ARDiS – definizione di norme e tariffazione";
- 7) di riservarsi, a fronte di mutazione delle attuali situazioni o di eventuali ulteriori interpretazioni aventi oggetto la disciplina delle tariffe, di apportare modifiche al presente provvedimento;

- 8) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale di ARDiS dalla data della sua approvazione.

Referente istruttoria: Marina Zucca

IL DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Olla